

FALLIMENTI - Passivo e Rivendiche

Utente / data	Messaggio
Dott. Marco Bettini Legnano (MI) 15/10/2010 11:08	<p>Insinuazione al Passivo per TFR in presenza di affitto d'azienda in essere</p> <p>La società fallita (sentenza maggio 2010) prima della dichiarazione di fallimento aveva concesso in affitto l'azienda (maggio 2009), nel contratto d'affitto, la parte concernente, i dipendenti e in particolare quella riguardante il TFR veniva disciplinata come segue:</p> <p>"I contratti di lavoro dipendente in essere nell'azienda affittata continuano con la parte affittuaria, e i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano. Tuttavia, eventuali debiti verso dipendenti, verso enti previdenziali ed assistenziali o verso il Fisco restano a carico della Parte affittante."</p> <p>"Il fondo TFR calcolato al 31 (trentuno) dicembre 2008 viene assunto dalla Parte affittuaria come credito della stessa verso la Parte affittante, e verrà amministrato come fondo di pertinenza della Parte affittuaria stessa. Al termine del contratto, all'atto dell'eventuale restituzione dell'azienda affittata, si farà luogo alla procedura inversa, nel calcolo del conguaglio previsto dalla legge."</p> <p>Ora, premesso che i dipendenti (eccetto uno appena licenziato dall'affittuaria), sono in forza alla società affittuaria i debiti per TFR maturato per il periodo ante affitto d'azienda (data affitto 18 maggio 2009) stante la clausola di cui sopra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sono passati in capo all'affittuaria e quindi in presenza d'insinuazione al passivo dei dipendenti queste devono essere escluse? 2) Costituiscono solo una forma di credito per tutelare l'affittuario in caso di licenziamento del dipendente nel periodo di affitto ma in ogni caso rimangono debiti del fallimento; <p>***</p> <p>In ogni caso, data la continuazione del rapporto di lavoro i dipendenti, risultando ancora in forza con la società affittuaria,:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) possono far valere l'importo del TFR maturato fino alla data di affitto d'azienda nel fallimento anche se trattasi un debito non ancora esigibile? 2) Come si deve comportare il curatore in presenza d'insinuazioni al passivo per TFR? <p>Ringrazio per l'attenzione</p>
Zucchetti SG 16/10/2010 12:55	<p>RE: Insinuazione al Passivo per TFR in presenza di affitto d'azienda in essere</p> <p>La sua domanda propone alcune delle questioni più controverse in tema di affitto di azienda.</p> <p>La norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 2112c.c. che disciplina i diritti dei lavoratori dipendenti in caso di cessione, ma, per espressa disposizione è applicabile anche all'affitto.</p> <p>Il primo e il secondo comma dell'art. 2112 c.c. sono tra loro complementari in quanto tendono ad assicurare la realizzazione dei crediti del prestatore di lavoro subordinato attraverso la continuità del rapporto e la successione nella posizione debitoria, con affermazione della solidarietà a tutela dei crediti del lavoratore verso il cedente originati dal contratto di lavoro di corso.</p> <p>Per quanto riguarda il TFR, la giurisprudenza prevalente esclude la coobbligazione alla porzione del TFR maturata prima del trasferimento, nel senso che il cessionario deve considerarsi unico debitore del trattamento di fine rapporto, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, atteso che solo al momento della risoluzione del rapporto matura il diritto del lavoratore al suddetto trattamento, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo (Cass. 9 agosto 2004, n. 15371; Cass. 14 dicembre 1998 n. 12548; Cass. 27 agosto 1991 n. 9189).</p> <p>Negli ultimi tempi sembra essersi formato un diverso orientamento (Cass. 20 novembre 2009, n. 24550), secondo il quale la tesi che nega la maturazione di alcuna pretesa del lavoratore, quanto al trattamento di fine rapporto, prima della cessazione del rapporto di lavoro è errata in quanto contrasta con il meccanismo di accantonamento previsto dall'art. 2120 c.c., che permette di ravvisare diritti soggettivi del lavoratore anche nel corso del rapporto, tutelati sia con l'azione di mero accertamento sia con l'azione di condanna al pagamento delle anticipazioni permesse dallo stesso art. 2120 c.c..</p> <p>Tuttavia, in caso di fallimento i due orientamenti finiscono per coincidere perché è difficilmente configurabile una insinuazione al passivo al solo fine di accertamento del diritto.</p> <p>In ogni caso anche l'accordo intercorso tra le parti è proprio nel senso del primo orientamento perché- posto che l'accantonamento delle quote di TFR, opportunamente rivalutate, è uno strumento solo contabile che non vale a mettere a disposizione del dipendente la somma relativa- la clausola secondo cui "il fondo TFR calcolato al 31 (trentuno) dicembre 2008 viene assunto dalla Parte affittuaria come credito della stessa verso la Parte affittante, e verrà amministrato come fondo di pertinenza della Parte affittuaria stessa", ci sembra che voglia proprio dire che l'affittuario si assume l'obbligo del pagamento dell'intero TFR qualora il rapporto di lavoro cessi nel corso dell'affitto; tant'è che, le parti hanno anche previsto che "Al termine del contratto, all'atto dell'eventuale restituzione dell'azienda affittata, si farà luogo alla procedura inversa, nel calcolo del conguaglio previsto dalla legge".</p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 2112 c.c. sono peraltro non derogabili se non con le procedure di cui agli art. 410 e 411 cpc, per le imprese che possono accedervi. Principio questo che nella specie potrebbe diventare rilevante nella parte in cui l'accordo, in contrasto con il secondo comma dell'art. 2112 c.c., esclude la solidarietà del cessionario per i crediti pregressi dei lavoratori.</p> <p>Per arrivare, quindi, alla sua ultima domanda, secondo noi è corretto che il curatore si opponga all'ammissione della domanda del lavoratore che, pur continuando il suo rapporto con l'affittuario, chieda l'ammissione al passivo delle quote del TFR maturate fino alla conclusione del contratto di affitto (ovviamente quelle maturate successivamente sono sicuramente a carico dell'affittuario in pendenza di contratto).</p> <p>Zucchetti Sg Srl</p>
Dott. Marco Bettini Legnano (MI) 13/01/2011 08:59	<p>RE: RE: Insinuazione al Passivo per TFR in presenza di affitto d'azienda in essere/ non ammissione</p> <p>Ricollegandomi a quanto sopra il lavoratore dipendente che continua il rapporto di lavoro con l'affittuario è stato escluso dal passivo per la quota di TFR per le motivazioni sopra esposte e condivise dal sottoscritto. Ora il legale, dovendo valutare</p>

FALLIMENTI - Passivo e Rivendiche

l'opportunità di presentare opposizione allo stato passivo, informato dal curatore della imminente risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuaria, chiede conferma alla curatela, una volta cessato anche il rapporto di lavoro del dipendente tornato in carico al fallimento, di poter ripresentare la domanda di insinuazione ottenendone l'ammissione.

Considerando che nell'art. 96 L.F. riformato non è stata riprodotta la previsione della possibilità di riproposizione delle domande dichiarate inammissibili pare rendersi necessario rispettare il principio che "l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, con la conseguenza che, rispetto alla decisione concernente un'insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni riguardanti l'insinuazione ordinaria hanno valore di giudicato interno e che quindi un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso (in base ai criteri del petitum e della causa petendi) da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria" conseguentemente, secondo il vostro punto di vista, come deve essere considerata la domanda ripresentata dal dipendente in questo particolare caso?

Grazie ancora per l'attenzione

Zucchetti SG

15/01/2011 12:02

RE: RE: RE: Insinuazione al Passivo per TFR in presenza di affitto d'azienda in essere/ non ammissione

A nostro parere, la domanda che presenteranno i lavoratori dopo la cessazione dell'affitto, potrà essere considerata domanda tardiva in quanto basata sul fatto nuovo che è costituito proprio dalla cessazione dell'affitto, la cui presenza aveva impedito l'accoglimento della pregressa domanda. per la precisione la precedente domanda, al di là della formula utilizzata, doveva essere dichiarata inammissibile o improcedibile nei confronti della curatela per mancanza di legittimazione passiva; il provvedimento di inammissibilità o improcedibilità non acquista efficacia di giudicato, neanche endofallimentare, per cui, cessato l'affitto e riconquistata la legittimazione, il creditore può ripresentare la domanda.

Zucchetti Sg Srl